

Art.12 Riduzioni

1. La TARIP è ridotta della percentuale stabilita dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale per l'utilizzo delle compostiere, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica e rinunciano al servizio di raccolta dell'umido attraverso la restituzione dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare di tale frazione. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
2. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARIP (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 20% (venti per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
3. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARIP (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 20% (venti per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
4. Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 47/2014 la quota fissa e quella variabile della TARIP sono ridotte di 2/3 (due/terzi), per una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.
5. *Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo (sia quota fissa che quota variabile), è ridotta nelle seguenti ipotesi:*
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%. Al fine di fruire della presente agevolazione non dovranno risultare soggetti residenti o, comunque, dimoranti all'interno dell'immobile interessato dall'agevolazione per l'intero periodo di fruizione della stessa.
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%. La riduzione è concessa a condizione che:
 - l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%. La presente agevolazione è subordinata alla prova della residenza all'estero dell'intero nucleo familiare del soggetto passivo e all'inesistenza di soggetti residenti all'interno dell'immobile.
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
6. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'amministrazione Comunale, ulteriori riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati conferiti dalle singole utenze ai Centri di Raccolta Comunali attivati dal gestore del servizio di Igiene Urbana allorquando saranno attivati i sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti da ogni utente TARI in modo differenziato presso tali Centri di Raccolta Comunali o altri sistemi specificatamente predisposti (ad es. mezzi mobili di raccolta).

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di presentazione dell'istanza, debitamente documentata. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all'utenza.
9. Ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle stabilite nel presente articolo e previste dalle lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso

Art. 14

Altre agevolazioni

- 1 Sono esentati dal pagamento del tributo, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione, i nuclei familiari in condizioni di indigenza quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare residente/occupante relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca), non superiore ad € 8.000,00. L'esenzione opera per i locali ad uso abitativo ove il nucleo familiare ha posto la propria residenza e per le relative pertinenze, come definite dall'art. 817 del codice civile, nel numero massimo di due unità immobiliari pertinenziali.
- 2 I nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare residente/occupante relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca) tra € 8.001,00 ed € 15.000,00, godono di una riduzione dell'imposta applicata sulla parte fissa e sulla parte variabile pari al 30%.
- 3 Le agevolazioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente, con apposita istanza munita della documentazione giustificativa:
 - a) contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso nel qual caso decorrono dalla data dell'evento dichiarato, purché presentata nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - b) dal 01 marzo al 30 giugno di ciascun anno e decorrono dal primo gennaio dell'anno stesso.
- 4 Il beneficio spetta anche per gli anni successivi, con l'obbligo per il contribuente di comunicare all'Ufficio competente eventuali modifiche alle condizioni prescritte entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate. In tali ipotesi la normale tassazione decorrerà dal primo gennaio dello stesso anno in cui la comunicazione è inviata.
- 5 Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'ASL, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla Deliberazione Comunale. L'agevolazione viene concessa previa istanza debitamente documentata trasmessa al Servizio Ambiente e, sulla base degli elenchi trasmessi da quest'ultimo, al Servizio Entrate.

- 6 Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a trentasei mesi viene concessa, previa apposita istanza, l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla Deliberazione Comunale.
- 7 *OMISSIS*.....
- 8 Il Consiglio Comunale, in sede di Deliberazione tariffaria annuale, può deliberare agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147. La predetta agevolazione viene determinata quale riduzione proporzionale alla parte variabile della tariffa e può riguardare le Utenze Domestiche, le Utenze Non Domestiche (anche talune di esse) o entrambe.
- 9 Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte quali costi nel Piano Finanziario in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.